Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA e DIRIGENZA
Via Antonio Varisco 3/5 CAP 00136
Centralino 06398081
E – mail: prot.ca.roma@giustiziacert.it

PROT. n. 24987 Roma, 10 GIU. 2016

Codice PA: 0600199
Tribunale di Cassino - Ufficio di Registrazione
N. 1522 UCR
CC 13 GIU. 2016 RUO
Funzione Macroattività Attività
Fascicolo Sottofascicolo

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto

E, p.c.

Ai Tribunali del distretto

OGGETTO: artt. 30-285 D.P.R. 115/2002. Mancato versamento dei diritti forfetizzati di notificazione.

Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 115/2002 prevede che *"... la parte che per prima si costituisce in giudizio ... anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfetizzato, nella misura di euro 27,00 ..."*.

Il successivo art. 285, comma 4, stabilisce che *" ... il funzionario addetto all'ufficio annulla ... le marche , attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito"*.

Con l'introduzione del PCT e la possibilità di iscrivere le cause a ruolo con la modalità telematica si verifica con sempre più frequenza l'ipotesi di mancato versamento dei diritti di notificazione ex art. 30 contestualmente all'invio dell'atto introduttivo della causa.

Tale circostanza obbliga l'Ufficio a rifiutare l'accettazione del suddetto atto pervenuto telematicamente, con conseguenze processuali che, nel caso di scadenza dei termini per l'impugnazione, possono divenire irrimediabili.

Vista la gravità delle conseguenze legate al rifiuto dell'atto introduttivo in scadenza, attualmente questa Corte nella prassi non procede a rifiutare l'atto, ma chiede la regolarizzazione del versamento dei diritti di notifica al difensore; tuttavia tale modalità operativa momentanea, legata alla novità costituita dall'introduzione del PCT, non può divenire una prassi definitiva, per cui a partire dal 1°settembre 2016, nell'ipotesi in cui all'invio telematico dell'atto introduttivo non corrisponda il contestuale versamento dei diritti di notifica ex art. 30 T.U. spese di giustizia, si procederà al rifiuto dell'atto stesso.

Si pregano, pertanto, i Consigli dell'Ordine del distretto a richiamare i propri iscritti circa il regolare adempimento previsto dal combinato disposto degli artt. 30 – 285 del TU spese di giustizia.

Il Dirigente Amministrativo
Maria Maddalena

Il Presidente della Corte
Luciano Panzani